PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1

Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento

Sono autorizzati il limite d'impegno di lire 1500 milioni per l'esercizio 1954-55, comprensivi degli 800 milioni autorizzati con l'art. 6, lettera d) della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo, e il limite d'impegno annuo di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1955-50 al 1963-64 per la corresponsione, da parte del Ministero dei lavori pubblici agli Enti obbligati, di contributi trentacinquennali nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici scolastici:

a) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche situati in territori diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del cinque per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel restante territorio della Repubblica;

d) del quattro per cento per le altre scuole. I benefici, previsti nel precedente comma, possono essere concessi anche ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei Comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo. I Comuni di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'art. 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Versione in vigore dal 1 settembre 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica

Estremi	Legge 9 agosto 1954, n. 645
Titolo	I — Provvedimenti straordinari a favore dell'edilizia scolastica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-straordinarie-a-favore-dell-edilizia-scolastica/art-1-misura-dei-contributi-enti-ammessi-al-godimento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it